

Decreto del Ministero dell'Interno del 15 ottobre 1992

Modificazione al decreto ministeriale 31 marzo 1984, concernente norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio di depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 1984, concernente "Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc";

Ritenuta la necessità di procedere ad una parziale modifica del decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 1984;

Visto il parere espresso dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Articolo unico

Il secondo periodo del punto 6.2, titolo 6, dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 1984, indicato in premessa, è sostituito dal seguente:

"Le valvole devono essere tarate secondo un programma prestabilito del campo 0,06-0,09 bar per gli impianti a circa 0,30 bar e ad una pressione pari a 1,25 - 2 volte la pressione di esercizio per gli impianti a pressione più alta".